



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile di settore: VOLTERRANI SIMONA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4607 del 01-04-2019

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11473 - Data adozione: 10/07/2019

Oggetto: Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/07/2019

Numero interno di proposta: 2019AD013149

LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTI gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “*riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.*”, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante “*disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011*”, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “*Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011*”, dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 “*Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .*”, dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 “*Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .*”, dalla legge regionale 2 agosto 2017, n. 42, “*Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015*” e dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, “*Legge di stabilità per l’anno 2018*”, e richiamati in particolare:

- gli artt. 2, 7, 8 e 12 in cui si definiscono le funzioni esercitate dalle Province, dalla Città metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni che sono oggetto di trasferimento alla Regione Toscana e si stabiliscono le regole per l’individuazione del personale da trasferire presso la Regione Toscana, prevedendo che il personale a tempo indeterminato trasferito confluisca in un’apposita dotazione organica provvisoria fino all’applicazione del contratto decentrato di cui all’art. 1 comma 96 lett. a) della l. 56/2014;
- l’art. 9, comma 1, che fissa al 1° gennaio 2016 la data per il trasferimento delle funzioni e del personale;
- l’art. 9, commi 6 e 7, con cui si stabilisce che a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità andando a costituire, nell’ambito dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e del personale del comparto, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito;
- l’art. 9, comma 5, con il quale, conformemente a quanto previsto dall’art 1 comma 96 lett. a) della legge 56/2014, “i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti

antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla maggiore consistenza del fondo”;

- l'art. 9, comma 7, con cui si stabilisce che la Regione eroga le risorse determinate a norma dell'art. 9 comma 6 compatibilmente con le esigenze di contenimento della spesa per la contrattazione integrativa comunicate dalle amministrazioni di provenienza del personale trasferito, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi emerse anche nell'ambito delle verifiche ispettive di cui all'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tali casi la Regione, anche successivamente al termine di cui al comma 5, primo periodo, procede all'erogazione parziale delle somme di cui al comma 6 attenendosi a quanto comunicato dall'Amministrazione interessata in merito a tempi, importi e modalità di riassorbimento della quota ascrivibile al personale trasferito;
- L'art. 9, comma 7 bis, introdotto con la l.r. 78/2017, secondo cui le somme inserite negli specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito che residuano a seguito dell'applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall'anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della citata l.r. 78/2017;
- L'art. 9, comma 10 bis, secondo cui a decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale dell'amministrazione regionale e che a seguito della riunificazione dei fondi cessano le disposizioni di cui al comma 5, relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

RICHIAMATI altresì i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016, con i quali sono state inquadrate 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016;

DATO ATTO che in applicazione della succitata normativa negli anni 2016 e 2017 all'interno del fondo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa sono state create specifiche partizioni destinate esclusivamente al personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare, all'art. 23:

- il comma 2, che prevede che *“(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,*

- comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*”;
- *il comma 4 che recita “A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:*
 - *fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;*
 - *il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;*
 - *il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;*
 - *la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva”;*

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che prevede che “*al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.*”.

DATO ATTO che la disciplina di cui al richiamato art. 1, comma 800, della l. 205/2017 si applica al personale trasferito presso la Regione Toscana, nell'ambito dei processi di riordino istituzionale di cui alla l. 56/2014, incluso negli allegati D e D bis della l.r. 22/2015;

VISTO il DPCM 8 marzo 2019, “Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane” ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, con il quale sono stati definiti i parametri di cui all'art. 23, comma 4, del citato D.lgs. 75/2017 per le regioni a statuto ordinario e precisamente:

“a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 10 per cento e per le restanti regioni al 13 per cento della media degli accertamenti, relativi agli anni 2016 e 2017, delle entrate correnti relative ai titoli I, II e II, desunti dai rendiconti, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati, per le finalità di cui al presente decreto, in quelli relativi al servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come risultante dall'indicatore di tempestività dei pagamenti pubblicato da ciascuna amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) dinamica del rapporto fra le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, come definite all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e gli impegni per spese di personale, al netto dei contributi sociali a carico dell'ente, non superiore all'incremento medio registrato nei due anni precedenti a quello di riferimento, pari al 3,2 per cento;

e) il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno precedente a quello di riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 15 per cento, e per le restanti regioni al 20 per cento, della media degli accertamenti, relativi al biennio precedente, delle entrate correnti relativi al titolo I, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, identificati per le finalità di cui al presente decreto, in quelli relativi al servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;

f) il valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate, definiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'anno precedente a quello di riferimento risulti non superiore al valore pro-capite medio, pari ad euro 11.937;

g) approvazione, da parte della giunta, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dall'art. 18, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

- l'art. 1, comma 2, con il quale si stabilisce che “le regioni che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 possono incrementare nell'anno 2018, nel limite del 5 per cento richiamato al primo periodo del medesimo comma, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata la personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura tale da non superare, nel medesimo anno, il valore dell'indicatore di cui alla lettera e).”;

DATO ATTO che dai dati riportati nell'allegato A al DPCM si evince il rispetto dei parametri da parte della Regione Toscana, sia ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 800 della l. 205/2017, sia ai fini della “sperimentazione” prevista dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017, fatto salvo, per quest'ultima, quanto previsto dal succitato art. 1, comma 2, ultimo periodo del DPCM 08.03.2019;

RILEVATO che alla data di adozione del presente atto non è stato ancora sottoscritto il CCNL del personale dirigente del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016-2018;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 66 del 17.12.2018 avente ad oggetto “*Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2018*”;

RILEVATO che nella succitata decisione si dava mandato agli Uffici di procedere al superamento della suddivisione in partizioni secondo l’ente di provenienza del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015 del fondo dell’anno 2018 qualora, entro la data della sua consuntivazione, si verificchino, anche per effetto di sopravvenute modifiche al quadro normativo di riferimento, le condizioni per l’armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale dirigente;

RILEVATO che, per effetto della disposizione di cui al richiamato art. 9, comma 10 bis della l.r. 22/2015, è stato possibile procedere alla determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2018 mediante accorpamento delle risorse per il salario accessorio presenti nelle quali il fondo è stato articolato negli anni 2016-2017, secondo l’ente di provenienza del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, adottata in applicazione della medesima l.r. 22/2015;

VISTA la decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 avente ad oggetto “*Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata*”, con cui la Giunta, sulla base di orientamenti applicativi e giurisprudenziali, ha enunciato una linea di indirizzo secondo la quale:

- le risorse del fondo salario accessorio dirigenti corrispondenti alla “porzione” di dotazione organica non coperta nel corso dell’anno con incarichi dirigenziali (anche ad interim) sono indisponibili alla contrattazione;
- tali risorse sono da calcolarsi annualmente in sede consuntiva;
- la porzione di dotazione organica non coperta è calcolata come differenza tra la dotazione organica e la quantità – espressa in termini di unità uomo/anno – di posizioni coperte nel corso dell’anno mediante incarichi dirigenziali a personale in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione, ivi compresi incarichi ad interim;
- il valore delle porzione di dotazione organica non coperta si ottiene moltiplicando la quantità di cui al precedente alinea per il valore medio, quest’ultimo rappresentato dal quoziente tra le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità - al netto delle risorse di cui all’art. 1, comma 6, del CCNL 12.02.2002, pari a € 438.739- e il numero di posti previsti in dotazione organica;

VISTA la decisione di Giunta n. 34 del 25.06.2019 avente ad oggetto “*Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell’armonizzazione di cui all’art. 1, comma 800, della l. 205/2017*”, ove si stabilisce che:

- si dà applicazione all’art. 1, comma 800 della l. 205/2017 prevedendo a decorrere dall’anno 2018 un incremento delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dirigente determinato nella misura massima prevista dal comma 800 medesimo, pari, con riferimento alle unità di personale dirigenziale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolati al netto delle unità del personale dirigenziale regionale vessato dal servizio, all’intero differenziale esistente tra il valore pro capite delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 2016 del personale dirigenziale inquadrato in attuazione della l.r. 22/2015, rispetto al valore

pro capite delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del restante personale, entrambi calcolati avendo a riferimento il personale dirigenziale in servizio al 31 dicembre 2016. Le unità di personale – cui non si applica la l.r. 22/2015 – cessate dal servizio nel 2016 sono calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2016 con quello in servizio al 01.01.2017, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015;

- non si autorizza l’inserimento nel fondo delle risorse di cui all’art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 in quanto, a seguito di verifica svolta dalla competente direzione programmazione e bilancio formalizzata in data 10.06.2019, prot. n. 0233499, non risulta confermato da parte di Regione Toscana, per l’anno 2018 il rispetto di quanto previsto dal succitato art. 1, comma 2, ultimo periodo, del DPCM 08.03.2019;

Dato atto pertanto che il differenziale pro capite per l’anno 2016 è pari a € 22.026,21 e che le risorse aggiuntive, calcolate con il criterio sopra descritto corrispondono a € 198.236, come dettagliato nella seguente tabella:

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	Personale al 31.12.2016	Valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					personale trasferito	variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016-01.01.2017	totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	6.468.045	94	68.809	22.026,21	24	-	15	9
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	1.076.004	23	46.783					

Tabella 1

VISTO il decreto dirigenziale n. 20460 del 20/12/2018 con cui è stato quantificato il fondo in via preventiva;

RICHIAMATE le circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai preventivi vincoli di decurtazione di cui all’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e di cui all’art. 1 comma 236, della legge 208/2015;

DATO ATTO che il valore limite riferito all’anno 2016 previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, è quantificato in complessivi € 8.014.561;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 17038 del 24.10.2018 avente ad oggetto “*Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2017*”;

EVIDENZIATO che con il predetto decreto dirigenziale 17038/2018 le risorse aventi carattere ricorrente incluse nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del citato D.lgs. 75/2017 erano quantificate in € 9.484.791 dettagliate come risulta dalla seguente tabella:

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2017 quantificazione consuntiva Risorse aventi carattere di certezza e stabilità soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017			
Descrizione	Partizione relativa al personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	Partizioni relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015	Totale
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460		5.299.460
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848		167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604		331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481		333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939		321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471		201.471
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230		207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.249.768	1.252	1.251.020
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814		2.525.814
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523		322.523
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302		197.302
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900		125.900
Applicazione l.r. 22/2015	-	1.086.856	1.086.856
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-	1.865.374	-
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-	1.238.129	-
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846		215.846
totale	8.396.683	1.088.108	9.484.791

Tabella 2

DATO ATTO che:

- in aggiunta alle risorse già inserite nel fondo dell'anno 2017 di cui alla tabella 1, devono essere computate per l'anno 2018, in applicazione dell'art. CCNL 23/12/1999 art. 26, c.1 lett.g) del CCNL ulteriori risorse per € 357, corrispondenti ai ratei della R.I.A. in godimento del personale cessato nell'anno 2018;
- le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo dell'anno 2017 operata con il citato decreto dirigenziale n. 17038 del 24.10.2018, ammontano a complessivi € 3.103.503, così dettagliati:

Decurtazioni consolidate	
Descrizione	TOTALE
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	1.238.129
Totale	3.103.503

Tabella 3

DATO ATTO pertanto che le risorse per il salario accessorio dell'anno 2018 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 9.485.148, così dettagliate:

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018 - quantificazione consuntiva	
Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.251.377
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	- 1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	- 1.238.129
totale	9.485.148

Tabella 4

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2018 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in via consuntiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.470.587 e che pertanto è necessario operare sulle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2018 una decurtazione di importo equivalente;

DATO inoltre ATTO che:

- alimentano il fondo dell'anno 2018 le risorse di cui all'art. 26, comma 1, lett. i) del CCNL 23.12.1999 relativi ai compensi maturati nel corso del 2018 per incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa, per un importo pari a € 21.099;
- sono computate nel fondo dell'anno 2018 le risorse di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 per un importo pari a € 198.236 come sopra determinato;
- sulla base dei decreti del Direttore Generale n. 4460 del 01.04.2019 e n. 11336 del 09.07.2019 adottati ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter del d.lgs. 165/2001 sono state distribuite a titolo di retribuzione di risultato dell'anno 2017 le risorse disponibili alla contrattazione e che a seguito di tali atti le risorse da rinviare al fondo dell'anno 2018 ammontano a complessivi € 13.301, formati all'interno delle partizioni del fondo 2017

relative al personale cui si applica la l.r. 22/2015, in applicazione dell'art. 9, commi 5, lett. a) e 7 bis, della medesima l.r. 22/2015;

DATO ATTO pertanto che le risorse che formano il fondo dell'anno 2018 – quantificazione consuntiva – ammontano a € 8.247.197 così composti:

QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2018	
Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
CCNL 23/12/1999 art.26	7.248.438
CCNL 12.02.2002 art. 1	197.302
CCNL 22/02/2006 art. 23	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5	201.471
Applicazione ll.rr. nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Totale	12.786.887
Decurtazioni del fondo/parte fissa	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	- 1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	- 1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	- 1.470.587
Totale	- 4.574.090
Risorse variabili	
CCNL 23/12/1999 art.26	21.099
Somme non utilizzate - anno precedente	13.301
Totale	34.400
TOTALE COMPLESSIVO	8.247.197

Tabella 5

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 succitato sono quantificate per l'anno 2018 in € 14.420, e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

DATO ATTO che in applicazione degli indirizzi di cui alla succitata decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 l'importo delle risorse dell'anno 2018 da rendere indisponibili alla contrattazione ammonta a € 1.261.254, così ottenuto:

Valore delle risorse non disponibili alla contrattazione anno 2018 (decisione Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019)						
copertura dotazione organica			valore risorse			valore corrispondente alla "porzione" di dotazione organica non coperta nell'anno 2018 (valore unitario x posti non coperti)
dotazione organica	posti coperti (unità uomo/anno)	posti non coperti	importo risorse aventi carattere di certezza e stabilità, al netto delle risorse di cui all'art. 1, comma 6, del CCNL 12.02.2002	dotazione organica	valore unitario	
125	104,72	20,28	7.774.058	125	62.192	1.261.254

Tabella 6

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 "*Bilancio di previsione finanziario 2018-2020*";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 "*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 08.01.2018 n. 2 avente ad oggetto "*approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020*";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 07.01.2019 n. 7 avente ad oggetto "*approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021*";

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 "Legge finanziaria per l'anno 2007";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 "Legge finanziaria per l'anno 2008";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 "Legge finanziaria per l'anno 2009";

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

DATA informazione al Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in sede consuntiva la quantificazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2018 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2018	
Descrizione	Importo

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

CCNL 23/12/1999 art.26	7.248.438
CCNL 12.02.2002 art. 1	197.302
CCNL 22/02/2006 art. 23	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5	201.471
Applicazione ll.rr. nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Totale	12.786.887

Decurtazioni del fondo/parte fissa

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-	1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-	1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-	1.470.587
Totale	-	4.574.090

Risorse variabili

CCNL 23/12/1999 art.26	21.099
Somme non utilizzate - anno precedente	13.301
Totale	34.400

TOTALE COMPLESSIVO	8.247.197
---------------------------	------------------

Tabella 7

2. di dare atto che a decorrere dall'anno 2018, in applicazione dell'art. 9, comma 10 bis, della l.r. 22/2015, si procede all'accorpamento delle risorse per il salario accessorio, superando la

suddivisione in partizioni articolate per Ente di provenienza del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015 adottata per gli anni 2016-2017 in applicazione della medesima l.r. 22/2015;

3. di dare atto che l'ammontare delle risorse di cui al punto 1) è ottenuto dalla sommatoria delle risorse previste dalle vigenti disposizioni contrattuali ascrivibili alla partizione del personale cui non si applica la l.r. 22/2015 e di quelle ascrivibili alle partizioni del personale cui si applica la l.r. 22/2015;
4. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 per un importo di € 198.236, calcolate secondo quanto indicato nella Decisione di Giunta regionale n. 34 del 25.06.2019;
5. di rendere indisponibile alla contrattazione, in attuazione degli indirizzi impartiti con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019, l'importo di € 1.261.254, corrispondente alla porzione di dotazione organica non coperta nell'anno 2018;
6. di rendere indisponibili alla contrattazione le somme corrispondenti alle economie da realizzare ai sensi dell'art. 71 del citato decreto legge 112/2008 quantificate per l'anno 2018 in € 14.420;
7. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 2.804.217,20 per un totale di € 11.051.414,20 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente

Allegati n. 1

A

Prospetto copertura finanziaria

a3e1e9c582cc9de79ec2f7a35da5dd901b4e21ee8be257f4bcb9c4e7911fa335

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE